

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**257/2024/GAS**

**ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ  
PER LA REVISIONE DEL LIVELLO DI PRELIEVO ANNUO DEL PUNTO DI  
RICONSEGNA DI GAS NATURALE SERVITO NELL'AMBITO DEL  
SERVIZIO DI DEFAULT DISTRIBUZIONE, OLTRE IL QUALE L'IMPRESA  
DI DISTRIBUZIONE È TENUTA A PORRE IN ESSERE LE INIZIATIVE  
GIUDIZIARIE FINALIZZATE A OTTENERE LA DISALIMENTAZIONE  
FISICA DEL PDR**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del  
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e  
Ambiente 25 giugno 2024, 255/2024/R/GAS

Mercati di incidenza: gas naturale

*25 giugno 2024*

### ***Premessa***

*Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 giugno 2024, 255/2024/R/GAS.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **15 luglio 2024**.*

*Un tale termine risulta coerente con la necessità di rispettare le tempistiche e gli adempimenti previsti in materia di perequazione dei ricavi di distribuzione. Peraltro, anche in ragione dei circoscritti profili oggetto dell'intervento prospettato, il termine suddetto appare congruo a consentire una piena partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati più ampia possibile.*

*Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.*

***Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia  
Piazza Cavour 5 - 20121 - Milano***

*email: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)  
sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)*

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

#### **a) Base giuridica e finalità del trattamento**

##### ***a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni***

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

##### ***b. Pubblicazione delle osservazioni***

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

##### ***c. Modalità della pubblicazione***

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

#### **b) Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

**c) Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

**d) Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), centralino: +39 02655651.

**e) Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Piazza Cavour 5, 20121 Milano, e-mail: [rpd@arera.it](mailto:rpd@arera.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

## **INDICE**

<b>PARTE I ASPETTI INTRODUTTIVI</b>	<b>6</b>
<b>1. Ambito della consultazione e struttura del documento</b>	<b>6</b>
<b>PARTE II ILLUSTRAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	<b>6</b>
<b>2. Quadro normativo attualmente vigente</b>	<b>6</b>
<b>PARTE III PROPOSTE DI MODIFICA DELLA REGOLAZIONE</b>	<b>10</b>
<b>3. Variazione della soglia di prelievo annuo ex art 13bis del TIMG</b>	<b>10</b>
<b>4. Analisi delle istanze di esonero presentate</b>	<b>11</b>
<b>5. Costi riconosciuti alle imprese di distribuzione per le spese sostenute per le iniziative giudiziarie</b>	<b>12</b>

## **PARTE I ASPETTI INTRODUTTIVI**

### **1. Ambito della consultazione e struttura del documento**

- 1.1 Il presente documento si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione 255/2024/R/gas, e ha la finalità di rideterminare il livello di prelievo annuo del punto di riconsegna (di seguito anche: PdR) servito nell'ambito del servizio di *default* sulla rete di distribuzione (di seguito anche SdD distribuzione), oltre il quale l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere la disalimentazione fisica del PdR, secondo la disciplina definita dal Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) e al Testo Integrato Morosità Gas (TIMG).
- 1.2 Il documento è così articolato:
- i. Parte I: nella quale vengono definiti gli aspetti introduttivi;
  - ii. Parte II, nella quale viene illustrato il quadro normativo inerente alle disposizioni vigenti e ne vengono analizzati gli elementi più rilevanti ai fini dell'intervento regolatorio di ARERA;
  - iii. Parte III, nella quale vengono presentati gli orientamenti generali e la proposta puntuale formulata da ARERA per la revisione della soglia di consumi annui.

## **PARTE II ILLUSTRAZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

### **2. Quadro normativo attualmente vigente**

- 2.1 Con la deliberazione ARG/gas 99/11, l'Autorità ha introdotto il servizio di *default* sulla rete di distribuzione del gas naturale, un servizio pubblico volto a consentire, mediante azioni di bilanciamento sulla medesima rete, la continuità dei prelievi in condizioni di sicurezza, nel caso in cui un cliente finale allacciato alla rete di distribuzione resti privo del proprio fornitore.
- 2.2 Il SdD distribuzione, di cui è responsabile, ai sensi del decreto legislativo 164/00, l'impresa di distribuzione, si attiva senza soluzione di continuità in conseguenza dei prelievi che, di fatto, il cliente finale continua a effettuare nonostante sia rimasto privo di un titolo valido che lo abilita a prelevare dalla rete.
- 2.3 Il SdD distribuzione si articola in tre attività principali:
- a) attività funzionale alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, qualora il cliente finale non trovi un nuovo fornitore entro un termine congruo assegnato dalla regolazione;

- b) attività funzionali alla corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, sia presso il relativo punto di riconsegna, sia ai fini dell'allocazione svolta dal responsabile del bilanciamento;
  - c) attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputabili ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione: lo svolgimento di tale attività comporta la contrattualizzazione del servizio nei confronti del cliente finale, nonché le attività necessarie all'approvvigionamento del gas da immettere nella rete di distribuzione per bilanciare i prelievi del cliente.
- 2.4 La deliberazione 241/2013/R/gas ha modificato l'iniziale impostazione della disciplina, in particolare, ha affidato la responsabilità delle attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputabili ai prelievi del cliente finale non bilanciati ad un soggetto diverso, in particolare a un venditore  $FD_D$  appositamente selezionato mediante procedura di gara, introducendo anche un meccanismo di copertura del rischio connesso al mancato recupero dei crediti per gli importi fatturati dagli  $FD_D$  i cui oneri sono posti a carico del sistema, e quindi dei clienti finali.
- 2.5 La medesima deliberazione ha previsto alcune misure volte a responsabilizzare l'impresa di distribuzione nell'adempimento delle prestazioni funzionali alla tempestiva disalimentazione del punto di riconsegna; in particolare, qualora l'impresa di distribuzione non porti a termine la disalimentazione fisica dei punti di riconsegna in SdD distribuzione nei termini previsti dalla regolazione (anche intraprendendo, ove necessario, le opportune azioni giudiziarie), è tenuta a versare a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), un ammontare definito ai sensi dell'attuale articolo 48 del TIVG<sup>1</sup>.
- 2.6 La deliberazione 241/2013/R/gas ha previsto che (con decorrenza dall'anno 2014) l'ammontare di cui al punto 2.5 sia quantificato e liquidato nell'ambito delle procedure di calcolo dell'importo a consuntivo della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui alla relativa regolazione tariffaria, introducendo, a tal fine, una apposita componente  $DEF_{t,c}$ , demandando a CSEA il compito di definire modalità e termini per i versamenti degli ammontare di cui sopra, ivi inclusa la documentazione che l'impresa di distribuzione deve rendere disponibile ai fini della corretta quantificazione dei versamenti (cfr. comma 48.9 del TIVG).
- 2.7 L'Autorità, ai sensi del comma 48.7 del TIVG, ha riconosciuto all'impresa di distribuzione, che fornisca apposita documentazione atta a evidenziare la comprovata e manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione nei

---

<sup>1</sup> Tale ammontare è costituito da:

- a) i ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di default e che non è stato disalimentato;
- b) il valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale prelevato presso il punto di riconsegna cui è erogato il servizio di default e non è stato disalimentato.

termini previsti, la facoltà di versare un ammontare ridotto pari al prodotto tra il 5% dei ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il SdD distribuzione e che non è stato disalimentato nei tempi previsti. Inoltre, il comma 48.8 ha stabilito che qualora il mancato rispetto delle tempistiche di disalimentazione del PdR sia riconducibile ad atti di autorità pubbliche, l'impresa distributrice non è tenuta a versare i sopramenzionati ammontari per il periodo di efficacia dei medesimi atti.

2.8 La norma di carattere generale, richiamata nel precedente punto 2.7, è stata attuata e puntualizzata dall'Autorità con una disciplina di dettaglio recante, tra l'altro criteri, procedurali e sostanziali, di valutazione della documentazione allegata alle istanze presentate dalle imprese di distribuzione, volte al conseguimento dell'esonero parziale di cui sopra (di seguito: istanze di esonero); in particolare, la suddetta disciplina di dettaglio, adottata con diversi provvedimenti<sup>2</sup>, prevede, per quel che qui rileva, quanto segue:

- a) l'ambito di applicazione dell'obbligo, in capo all'impresa di distribuzione, di effettuare iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso al PdR, è stato limitato ai soli casi di SdD distribuzione con cliente finale inadempiente avente un prelievo annuo almeno pari a 500 Smc; tale limitazione è volta a ridurre gli oneri per il sistema legati ai costi delle iniziative giudiziarie, ritenendo effettivamente utile e adeguato perseguire la disalimentazione dei punti di riconsegna anche attraverso iniziative giudiziali nei soli casi in cui i consumi storici dei punti interessati lascino presagire che il costo della morosità riferita alle forniture imputabili a una mancata disalimentazione sia superiore al costo delle iniziative medesime (cfr. deliberazione 465/2016/R/gas);
- b) le modalità di calcolo delle tempistiche entro le quali l'impresa di distribuzione è tenuta a realizzare la disalimentazione del PdR, pena l'applicazione delle misure di responsabilizzazione, sono state determinate in modo da neutralizzare i tempi che scandiscono le diverse fasi del procedimento giurisdizionale, in quanto essi dipendono da decisione dell'autorità giudiziale adita e, come tali, esulano dalla responsabilità dell'impresa, in accordo a quanto previsto dal comma 48.8 del TIVG (cfr. deliberazione 513/2017/R/gas);
- c) al fine di semplificare ed efficientare la gestione e la valutazione delle istanze di esonero, a fronte della diffusione del fenomeno e della frammentarietà e varietà delle concrete ipotesi in cui può risultare impossibile disalimentare il PdR, nonostante l'impresa di distribuzione abbia attivato le iniziative, anche giudiziarie, richieste dalla dovuta diligenza, l'Autorità ha svolto un'articolata analisi, condotta a partire da una "base empirica" messa anche a disposizione dalle imprese

---

<sup>2</sup> Per eventuali approfondimenti si vedano il documento per la consultazione 71/2016/R/gas, nonché le deliberazioni 465/2016/R/gas, 513/2017/R/gas e 190/2018/R/gas.



interessate, al fine di individuare alcune ipotesi ricorrenti di mancata disalimentazione, certamente non esaustive, rispetto alle quali poter predefinire livelli minimi di comportamento da parte dell'impresa di distribuzione il cui adempimento diviene condizione sufficiente per l'accoglimento dell'istanza di esonero; in tal modo, l'Autorità ha individuato – con l'Appendice 1 del TIVG – una tassonomia di casistiche ricorrenti di mancata disalimentazione del PdR riconducibili a cause non imputabili all'impresa di distribuzione (che comunque ha posto in essere adempimenti minimi richiesti dalla diligenza specifica d'un professionista), eventualmente integrabili in base a nuove esigenze; nella fattispecie, l'Autorità ha previsto che:

- i. qualora l'istanza di esonero si giustifichi sulla base di una delle ipotesi tipiche riportate nella suddetta tassonomia, se formalmente completa e coerente, si considera (automaticamente) approvata dall'Autorità al momento del suo ricevimento da parte di CSEA (cfr. comma 48.10 lettera a) del TIVG);
- ii. laddove, invece, l'istanza di esonero non trovi giustificazione in nessuna delle suddette ipotesi tipiche, essa è decisa dall'Autorità con apposito provvedimento (cf. comma 48.10, lettera b), del TIVG); inoltre qualora i fatti posti a base dell'istanza possano integrare un'ipotesi ricorrente per la quale sia individuabile un criterio di valutazione omogeneo, l'Autorità può anche disporre l'aggiornamento dell'Appendice 1, mediante una procedura, prevista nel comma 48.13 del TIVG, che permette ai soggetti interessati di formulare osservazioni;
- d) da ultimo, l'Autorità ha ulteriormente dettagliato e disciplinato i procedimenti di valutazione delle istanze di esonero, prevedendo, con riferimento alle istanze di esonero approvate automaticamente in quanto giustificate alla luce del precedente punto i., CSEA, l'anno successivo a quello della loro presentazione, svolge campagne di verifica sulla documentazione comprovante il rispetto dei criteri definiti dall'Autorità (riportati nella medesima Appendice 1 del TIVG); l'esito della verifica è comunicato dalla CSEA all'impresa di distribuzione interessata e all'Autorità la quale, in assenza di documentazione idonea a dimostrarne l'adempimento, dispone l'annullamento dell'accoglimento dell'istanza e ordina il versamento degli importi (senza riduzione), maggiorato di interessi di mora (cfr. commi 48.11 e 48.12 del TIVG).

2.9 Le disposizioni sopra descritte sono state all'epoca introdotte nella previsione che la progressiva imminente installazione dei misuratori *smart* telegestiti avrebbe ridimensionato notevolmente il problema della mancata disalimentazione dei PdR morosi dotati di misuratore non accessibile. Nei fatti, però, la diffusione di tali misuratori, e i conseguenti benefici derivanti dalla telegestione e dalla possibilità di sospendere da remoto la fornitura, si è realizzata con tempistiche più lente rispetto alle originarie previsioni, tali da

non rendere residuale l'applicazione di tali disposizioni sopra descritte negli anni a seguire.

### **PARTE III**

#### **PROPOSTE DI MODIFICA DELLA REGOLAZIONE**

#### **3. Variazione della soglia di prelievo annuo ex art 13bis del TIMG**

- 3.1 La deliberazione 255/2024/R/gas ha avviato un procedimento volto ad adeguare la soglia di prelievo annuo oltre la quale l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie volte a conseguire la disalimentazione fisica del PdR.
- 3.2 Infatti l'analisi delle istanze di esonero presentate dalle imprese distributrici, nel periodo intercorrente tra il 2014 e il 2022, ha evidenziato che gli importi coinvolti, in termini di morosità accumulata dai clienti finali serviti nel SdD distribuzione derivante dalla omessa disalimentazione, nonché gli importi da recuperare presso l'impresa di distribuzione in forza dei meccanismi di responsabilizzazione<sup>3</sup>, risultano, nella maggioranza dei casi, contenuti e notevolmente inferiori ai costi sostenuti, da un lato, dall'impresa stessa per l'esperimento delle azioni finalizzate ad ottenere la disalimentazione del PdR e, dall'altro lato, dall'amministrazione, in particolare da CSEA tenuta a compiere le verifiche ai sensi degli attuali commi 48.11 e 48.12 del TIVG.
- 3.3 A fronte di tale evidenza, il *cap* stabilito dall'articolo 13bis del TIMG oltre il quale, l'impresa di distribuzione è tenuta ad intraprendere anche iniziative giudiziarie per conseguire la disalimentazione fisica del PdR moroso servito in SdD distribuzione (500 Smc di prelievo annuo), sembra essersi rivelato ancora non proporzionato, o comunque non ancora pienamente coerente con la finalità sottesa a tale limite, che è quella di limitare gli oneri per il sistema legati ai costi delle iniziative giudiziarie ai soli casi in cui da tali iniziative consegua un effettivo beneficio per il sistema stesso.
- 3.4 Si ritiene quindi opportuno rivedere l'attuale soglia prevista dall'articolo 13bis del TIMG al fine di individuare un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di tutela della sicurezza del sistema sottese al suddetto obbligo, e quelle di economicità delle tariffe di distribuzione applicate alla generalità dei clienti finali.
- 3.5 Al fine della suddetta revisione della soglia appare opportuno considerare:
- a) le informazioni raccolte in merito alle istanze di esonero presentate a CSEA nel periodo 2014-2022 (o in un sottoperiodo più rappresentativo);
  - b) i costi rimborsati alle imprese di distribuzione per intraprendere le iniziative e giudiziarie finalizzate all'ottenimento dell'esecuzione forzata ai fini della disalimentazione fisica del PdR.

---

<sup>3</sup> Trattasi dell'elemento AV di cui al comma 48.1 del TIVG.

- 3.6 Alle valutazioni derivanti da tali analisi si deve aggiungere la considerazione della presenza di ulteriori oneri, di natura amministrativa, sostenuti al fine della verifica e accoglimento delle istanze di esonero.

#### **4. Analisi delle istanze di esonero presentate**

- 4.1 Nell'ambito della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione del gas naturale CSEA raccoglie i dati per la quantificazione annuale dei saldi di perequazione relativi all'anno precedente nonché per il ricalcolo dei saldi afferenti ai 5 anni precedenti. In tale contesto le imprese di distribuzione forniscono a CSEA, con riferimento ai medesimi periodi, le informazioni relative alle istanze di esonero di cui all'articolo 48 del TIVG.
- 4.2 Nel 2023 CSEA ha raccolto in totale, con riferimento al periodo 2014-2022 oltre 65.700 istanze di esonero parziale di cui circa 48.000 ai sensi del comma 48.10 lettera a) e oltre 17.700 fanno riferimento al comma 48.10 lettera b).
- 4.3 Il valore medio delle istanze di esonero parziale presentate a CSEA (inteso come il valore della componente DEF al netto di eventuali riduzioni) nel periodo 2017-2022<sup>4</sup> ammonta a circa 422 €.
- 4.4 Inoltre, il numero medio di giorni di fornitura dei PdR forniti nel servizio di default e oggetto di procedura di chiusura nel periodo 2017- 2022 risulta pari a 250 giorni.
- 4.5 Sono stati altresì analizzati i prelievi effettivi annui dei PdR oggetto di istanze di esonero parziale, al fine di confrontarli con l'attuale soglia di prelievo annuo ex articolo 13bis del TIMG; nella fattispecie si è provveduto a considerare le oltre 18.500 istanze di esonero parziale relative a PdR per i quali non è stato possibile sospendere la fornitura almeno per un intero anno, tra quelli presi in considerazione nell'intervallo 2018-2022<sup>5</sup>. Tale campione risulta comunque significativo rispetto alla totalità delle istanze presentate.
- 4.6 La tabella 1 riassume il volume medio e la media del valore delle istanze, suddiviso per scaglioni di consumo, riferite a PdR che non sono stati oggetto di disalimentazione della fornitura nel periodo considerato.

---

<sup>4</sup> Ai fini del calcolo non sono state considerate le istanze di esonero aventi valore nullo in quanto oggetto di remissioni in termini ex comma 3.4 della deliberazione 6 luglio 2017, 513/2017/r/gas.

<sup>5</sup> In altri termini, tali PdR hanno prelevato per 365 giorni nell'arco di un anno; i volumi di consumo effettivo possono quindi essere presi a riferimento come prelievo annuo.

**Tabella 1**  
**Valori medi istanze di esonero parziale PdR forniti 365 giorni/anno nel periodo 2017-2022**

Scaglioni	Classe [Smc]		N.PdR per classe	N.PdR per classe (%)	Volume medio per classe (Smc)	Media valore istanza (€)
1	0	120	3.149	11,12%	29	80
2	121	480	3.852	13,60%	310	219
3	481	1560	17.209	60,76%	920	584
4	1561	5000	3.876	13,68%	2.245	1.395
5	5001	80000	235	0,83%	10.383	6.420
6	80001	200000	1	0,00%	112.150	0
7	200001	1000000	2	0,01%	302.778	0
8	Oltre 1000000		-	0,00%	0	0
<b>TOTALE</b>			<b>28.324</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.023</b>	<b>645</b>

Fonte: elaborazioni Arera su dati CSEA.

4.7 Per il gruppo di istanze relative a PdR forniti 365giorni/anno il volume medio fornito risulta pari a 1.023 Smc e il valor medio delle istanze è pari a 645 €. Come si evince dalla tabella le istanze relative a 24.210 PdR, pari a oltre l'85% di quelle presentate, si caratterizzano per consumi ricompresi nelle prime tre classi identificate (fino a 1.560 Smc/a), e per un valore dell'istanza inferiore al valore medio.

## 5. Costi riconosciuti alle imprese di distribuzione per le spese sostenute per le iniziative giudiziarie

5.1 Nell'ambito del meccanismo di copertura degli oneri di cui all'articolo 12bis del TIMG, le imprese di distribuzione si vedono riconoscere, tra l'altro, i costi sostenuti per intraprendere le iniziative e giudiziarie finalizzate all'ottenimento dell'esecuzione forzata ai fini della disalimentazione fisica del PdR nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 13bis del TIMG<sup>6</sup>.

5.2 Da un'analisi dei costi riconosciuti alle imprese di distribuzione nel periodo 2020-2023 (Tabella 2) per le iniziative giudiziarie emerge che in media, gli oneri legali riconosciuti al netto di eventuali oneri riscossi dal cliente finale, sono pari a 1.292 €/PDR, con valori crescenti fino al 2022.

<sup>6</sup> L'ammontare massimo riconosciuto è pari a 5.000 €.

**Tabella 2**  
**Oneri legali sostenuti per iniziative giudiziarie**

ANNI	ONERI LEGALI PER INIZIATIVE GIUDIZIARIE	N. P.D.R.	ONERI LEGALI PER P.D.R.
2020	7.818.626,77 €	7.653	1.021,64 €
2021	7.336.558,49 €	5.340	1.373,89 €
2022	6.997.653,61 €	4.442	1.575,34 €
2023	7.775.609,94 €	5.729	1.357,24 €
<b>TOTALE</b>	<b>29.928.448,81 €</b>	<b>23.164</b>	<b>1.292,02</b>

Fonte: elaborazioni Arera su dati CSEA.

## 6. Proposta di modifica della soglia ex articolo 13bis del TIMG

- 6.1 Tenuto conto del valore delle istanze di esonero parziale presentate, nonché dei costi medi rimborsati per le iniziative giudiziarie cui si aggiunge l'onere amministrativo sostenuto per la verifica delle istanze da parte delle amministrazioni competenti (Arera e CSEA) si ritiene opportuno, anche in un'ottica di economia generale di sistema, alzare la soglia oltre la quale le imprese di distribuzione sono tenute a porre essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione del PdR
- 6.2 In particolare, l'analisi sopra riportata farebbe propendere per un innalzamento della soglia al valore di Prelievo di 5.000 Smc/anno.
- 6.3 Contestualmente, l'Autorità intende implementare specifiche attività di monitoraggio in merito alle azioni dei distributori di gas naturale finalizzate alla Chiusura del PdR telegestiti nel servizio di default per sospensione della fornitura per morosità. In tal modo, si intende verificare che l'innalzamento della soglia non abbia effetti indesiderati in tema di rispetto degli obblighi in capo ai distributori nel trattamento delle richieste di sospensione della fornitura.

*Q1: Si condivide il valore proposto di 5.000 Smc/anno come soglia oltre cui sia opportuno per le imprese di distribuzione intraprendere le azioni giudiziarie al fine di disalimentare il PdR in default?*

*Q2: Qualora non si condivide la soglia proposta se ne proponga una alternativa motivando la quantificazione proposta.*